



Pronuncia n. 45/2022/FRG
Gruppo consiliare – Partito Democratico
Regione Lazio Rend. 2021 - XI Legislatura

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Laura d'AMBROSIO	Consigliere relatrice;
Mauro NORI	Consigliere;
Francesco SUCAMELI	Consigliere;
Ottavio CALEO	Referendario;
Marinella COLUCCI	Referendario;
Giuseppe LUCARINI	Referendario;

nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2022 ha assunto la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTO l'art. 81, comma 6 Cost., l'art. 5, primo comma, lett. a) della L. cost. n. 1/2012 e l'art. 20 della L. n. 243/2012;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare, l'articolo 1, commi 9 e seguenti, e l'articolo 2, comma 1, lettere g) e h);

VISTO il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, codice di giustizia contabile e, in particolare, l'art. 11 e gli artt. 127 e seguenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 che ha recepito, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi dei consigli regionali;

VISTA la legge regionale statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche, recante "Nuovo statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante “Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione”;

VISTO, in particolare, l’art. 11 della richiamata L.R. n. 4/2013, relativo alle “spese di funzionamento” dei Gruppi consiliari;

VISTO l’art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21.12.2012 secondo cui “il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali”;

VISTO l’art. 14 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, ai sensi del quale “ciascun presidente di gruppo, ai sensi dell’articolo 37, comma 5 della l.r. n. 6/2002, in alternativa all’utilizzo della struttura di diretta collaborazione di cui all’articolo 11, può procedere alla stipula di rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia compatibile con l’attività lavorativa richiesta, sulla base della designazione fiduciaria fattagli pervenire da ciascun consigliere componente del gruppo medesimo salvo diverse modalità previste dal disciplinare apposito approvato dal gruppo”;

CONSIDERATE le sentenze della Corte costituzionale n. 39 e n. 263 del 2014, n. 107 e n. 235 del 2015, n. 104 e n. 260 del 2016, n. 10 del 2017;

VISTA la nota prot. n. 5022 del 28 febbraio 2022, acquisita al protocollo della Sezione in pari data con il n. 1189, con cui il Presidente del Consiglio regionale del Lazio ha trasmesso i rendiconti dei Gruppi consiliari per l’esercizio finanziario 2021, con la relativa documentazione allegata;

VISTO, in particolare, il rendiconto delle spese sostenute nell’esercizio 2021 dal Gruppo consiliare “Partito Democratico”, pervenuto con la citata nota del 28 febbraio 2022, del Presidente del Consiglio regionale del Lazio a cui è stato attribuito il protocollo 1199;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio Regionale n. 8073 del 4 aprile 2022, acquisita al protocollo della Sezione al n. 1995 del 4 aprile 2022, con la quale sono state trasmesse, ai fini della regolarizzazione dei rendiconti dei Gruppi consiliari dell’XI^a Legislatura, esercizio finanziario 2021, le documentazioni fornite, a riscontro di quanto richiesto in

ciascuna delle schede allegata alla deliberazione n. 29/2022/FRG, dai Presidenti dei Gruppi consiliari tra i quali il Partito Democratico;

Vista la nota del Presidente del Gruppo consiliare "Partito Democratico" n. 7810 del 31 marzo 2022 con cui sono state trasmesse a questa Sezione le integrazioni richieste nella scheda istruttoria n. 1 di cui alla Deliberazione n. 29/2022/FRG ed acquisite al prot. della Sezione al n. 1996 del 4 aprile 2022;

Visto, in particolare, il rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio 2021 dal Gruppo consiliare "Partito Democratico" e la documentazione a corredo;

Vista l'ordinanza n. 13 del 07 aprile 2022 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio,

UDITO il magistrato relatore, cons. Laura d'Ambrosio.

FATTO

1. Con nota di accompagnamento protocollo regionale n. 5022 del 28/02/2022, prot. C.d.c. n. 0001189 del 28/02/2022 il Presidente del Consiglio regionale del Lazio ha trasmesso il rendiconto del Gruppo consiliare "Partito Democratico" relativo all'esercizio 2021, corredato della pertinente documentazione, ai fini della pronuncia di regolarità ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e seguenti, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174.

2. Con riguardo alle spese del Gruppo consiliare "Partito democratico", dal rendiconto sottoposto al controllo emerge un Fondo cassa iniziale per spese di funzionamento pari ad euro 206.951,08 e un Fondo cassa iniziale per spese di personale pari ad euro 623.484,90. Alla chiusura dell'esercizio 2021, il Fondo finale di cassa per spese di funzionamento risulta pari ad euro 234.847,81, mentre il Fondo finale di cassa per spese di personale risulta pari ad euro 707.937,85. Nell'esercizio in parola, inoltre, risultano trasferiti al Gruppo l'importo di euro 164.875,14 per spese di funzionamento, l'importo di euro 1.134.354,72 per le spese di personale e l'importo di euro 1.843,30 quale Altre Entrate, di cui euro 1.830,00 per restituzione per errato bonifico ed euro 13,30 per accredito interessi attivi, per cui le entrate complessive disponibili, comprensive del fondo cassa iniziale, per entrambe le voci, sono pari ad euro 2.131.509,14. Nel corso dell'esercizio, infine, le uscite pagate risultano pari ad euro 1.188.723,48, imputabili alle spese per il personale sostenute dal Gruppo (euro 677.561,67), al versamento delle

relative ritenute fiscali e previdenziali (euro 372.340,10), a spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web (euro 20.748,53), a spese per consulenze, studi e incarichi (euro 114.654,52) ed altre spese per competenze ed oneri bancari (euro 3.418,66).

3. A seguito delle integrazioni richieste di cui alla Deliberazione n. 29/2022/FRG e fornite con nota di accompagnamento protocollo regionale n. 7810 del 31 marzo 2022, acquisita da questa Sezione regionale di controllo il 04 aprile 2022 (prot. n. 1996), dal Presidente del Gruppo consiliare "Partito Democratico" si dà atto dell'avvenuta restituzione al Gruppo consiliare, in data 18 marzo 2022, dell'importo di euro 305, dovuto ad un doppio pagamento per spesa di funzionamento, allocata nel rendiconto, relativo all'esercizio finanziario 2021, al Punto 5 "Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web". Ne consegue che, nel rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2022, l'importo di euro 305,00 dovrà essere iscritto nelle Entrate disponibili nell'esercizio alla voce "Altre entrate" quale incremento derivante dal recupero, in data 18 marzo 2022, dell'importo di cui trattasi perché pagato erroneamente due volte dal Gruppo consiliare al fornitore nell'esercizio finanziario 2021.

4. Si riporta nel dettaglio, il complesso dei dati rendicontati:

**RENDICONTO ANNUALE "PARTITO DEMOCRATICO"
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 XI LEGISLATURA**

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		Importi (in euro)
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	164.875,14
2	Fondi trasferiti per spese di personale	1.134.354,72
3	Altre entrate (competenze di liquidazione)	1.843,30
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	206.951,08
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	623.484,90 €
TOTALE ENTRATE		2.131.509,14

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		Importi (in euro)
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	677.561,67
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	372.340,10
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	20.748,53
6	Spese consulenze, studi e incarichi	114.654,52
7	Spese postali e telegrafiche	
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	
9	Spese di cancelleria e stampati	
10	Spese per duplicazione e stampa	
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
16	Altre spese	3.418,66
TOTALE USCITE		1.188.723,48

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	Importi (in euro)
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	206.951,08
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	623.484,90
Entrate riscosse nell'esercizio	1.301.073,16
Uscite pagate nell'esercizio	1.188.723,48
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento (saldo c/c funzionamento)	234.847,81
Fondo di cassa finale per spese di personale (saldo c/c personale)	707.937,85

DIRITTO

1) Quadro normativo e giurisprudenziale

1. L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli Regionali. Il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, segnatamente, è una delle "modalità" previste dalla legge per la verifica successiva, secondo parametri di legittimità, degli andamenti del bilancio degli enti territoriali (art. 5, lett. a) della L. cost. n. 1/2012 e art. 20 della L. n. 243/2012.

1.1 Le "modalità" del controllo sono quelle stabilite dai commi 9 e ss. del citato art. 1 del D.L. n. 174/2012, articolo il quale prevede una precisa scansione dei termini e dei poteri istruttori. Le "forme", per altro verso, sono quelle consuete dell'unico grado, di cui all'art. 11 del Codice di giustizia contabile. Come è noto, per giurisprudenza ormai consolidata, l'"unico grado" è invero un unitario "sistema giustiziale" (C. cost. sent. n. 18/2019), ossia un unico processo in due fasi (SS.RR. spec. comp. n. 32/2020, ordd. 5 e 6/2021 e sent. n. 20/2021).

1.2. Il parametro di legge che stabilisce le modalità ed il criterio di giudizio, obbliga ad un raffronto tra il rendiconto cartolare predisposto dal gruppo sulla base di uno schema disciplinato da un apposito DPCM e la disciplina contabile armonizzata degli enti territoriali (D.lgs. n. 118/2011, in particolare, l'Allegato n. 1). La Corte costituzionale n. 39/2014, infatti, ha chiarito che si tratta di un controllo "documentale" (C. cost. n. 39/2014, punto 6.3.9.1. *cons. in diritto*) volto a verificare il rispetto della legge ai sensi degli art 117 comma 2, lett. e) Cost.. Infatti, le «*esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013); ciò in quanto «la codificazione di parametri standardizzati» è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, «le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica», inscindibilmente connessa alla «disciplina delle regole di natura contabile che nell'ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e*

vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi” (ex plurimis, sentenze n. 309 e n. 176 del 2012; n. 52 del 2010)» (C. cost. n. 39/2014).

1.3. Ai sensi dell’art. 1, comma 9, del D.L. n. 174/2012, ciascun Gruppo consiliare deve approvare un rendiconto annuale di esercizio strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e da recepirsi in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Lo schema è stato adottato con il DPCM del 21 dicembre 2012, (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013), conforme al testo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 (di seguito per brevità DPCM).

1.4. Il Giudice delle leggi ha specificato che il rendiconto deve osservare i principi generali della contabilità pubblica, riconosciuti dallo stesso DPCM, anche sul piano del rispetto del principio di destinazione e dell’inerenza: *«il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo»*, (sent. n. 39/2014). Il sindacato di legittimità è peraltro “pieno” (art. 2 c.g.c.). Infatti: *«l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida. Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.m. 21 dicembre 2012 menziona la “veridicità e correttezza delle spese”, con l’ulteriore puntualizzazione che “ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo” (comma 3, lettera a) (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Ciò premesso, come ribadito più volte da questa Corte, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, “se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge» (sentenza n. 260 del 2016; analogamente, sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014)»* (sent. n. 10/2017).

1.5. Dal punto di vista procedimentale, l’art. 1 del D.L. n. 174/2012 stabilisce che il rendiconto deve essere inviato dal Presidente del Consiglio regionale alla competente

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. La Sezione regionale si pronuncia entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti. Le somme non "regolarmente" rendicontate (art. 1, comma 11, D.L. n. 174/2012) devono essere restituite dal Gruppo al Consiglio regionale. La Corte costituzionale ha affermato trattarsi di un effetto automatico che discende da un "principio generale delle norme di contabilità pubblica", sent. n. 39/2014, punto 6.3.9.5. *cons. in diritto*). Per questa ragione, la giurisprudenza contabile (Sez. Giur. Campania, nelle sentenze nn. 582, 585 e 698 del 2016, Sez. Giur. Lazio, sentenza n. 157/2014; Sezione Giur. Piemonte sent. 53/2017), ha precisato che in assenza di rendicontazione adeguata (sia sotto il profilo della produzione di documentazione giustificativa, sia sotto il profilo della documentazione della destinazione), dalla pronuncia di controllo "definitiva", l'effetto restitutorio discende *ope legis*.

Per altro verso, in caso di irregolarità, a seguito della già citata sentenza n. 39/2014, non è più prevista la "sanzione" della decadenza dal diritto ai contributi nei confronti del Consiglio regionale.

1.6. Il controllo deve peraltro svolgersi per legge entro il ridotto termine perentorio di 30 giorni, trascorso il quale, la Sezione non può più accertare l'irregolarità del rendiconto, con gli effetti connessi di legge (ossia, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute dal bilancio del Consiglio regionale).

1.7. La decisione, sia essa di regolarità o irregolarità, deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. La Sezione, per altro verso, nonostante il linguaggio usato dal legislatore non "approva" il rendiconto, in quanto non è organo dell'amministrazione che stabilisce il contenuto o gli effetti della rendicontazione. Segnatamente, «*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale*» (cfr. SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 5/2015).

1.7.1. La Corte dei conti, infatti, in sede di controllo, è un giudice che esercita un sindacato neutrale e finanziario su un atto che costituisce lo svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 *cons. in diritto*). Il giudizio della Sezione di

controllo è “esterno”, oggettivo e “dicotomico” (Corte costituzionale, sent. n. 60/2013), che porta ad esiti che non sono rimessi al Giudice, ma sono determinati direttamente dalla legge e dai principi generali dell’ordinamento contabile pubblico.

1.8. In ragione del carattere totalmente eteronomo del giudizio e della qualità istituzionale dell’organo giudicante, inserita in un “sistema giustiziale” (C. cost. sent. n. 18/2019) che garantisce il diritto di difesa, la decisione giudiziaria della Sezione di controllo, può diventare “definitiva”. Ciò significa che la pronuncia può fare stato sul presupposto dell’obbligazione restitutoria, consistente nella illegittimità-irregolarità del conto.

1.8.1. Nell’odierno giudizio, dunque, si decide del corretto adempimento dell’obbligo di *accountability* (ossia di legale trasparente resa del conto) giudicando della integrità e completezza della documentazione inviata (giudizio che in caso sia negativo, esista in una decisione di “comunicazione”) e sulla regolarità finale di tale documentazione, sulla base della disciplina vigente. Le due decisioni sono rimesse ad un giudice che deve verificare la legittimità del rendicontare: *«a garanzia del pieno assolvimento dell'attività istituzionale dei Gruppi Consiliari Regionali e dei singoli Consiglieri [attraverso la verifica del rispetto dei principi generali] di stretta inerenza della spesa alla attività istituzionale del Gruppo* (Sezione giur. Lazio n. 157/2014).

1.9. Per contro, non costituisce oggetto del giudizio la responsabilità contabile dei singoli componenti del Gruppo. Sebbene la violazione della disciplina sulla destinazione ed inerenza può generare responsabilità amministrativo-contabile, per essa vale la competenza degli organi di questa Magistratura preposti al relativo accertamento (C. cost. sent. n. 107/2015), nell’ambito di un distinto e separato giudizio.

1.10. Il rendiconto, del resto, non è un conto di cassa di un agente contabile (SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 30 del 2014), ma un conto di competenza (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 29/2014/EL). Esso è cioè un conto amministrativo che deve quindi essere redatto in armonia con l’art. 81, comma 6 Cost, e l’art. 117 comma 2 lett. e) Cost; per tale ragione esso dà conto della generale gestione finanziaria, indicando cassa, debiti e crediti, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011. La Corte dei conti, dunque, nel giudizio sui rendiconti consiliari, predisposto dall’art. 1, comma 9 e

ss. del DL. n. 174/2012, non giudica mai della responsabilità personale (giudizio di *liability*).

2) Rendiconto 2021, Gruppo "Partito Democratico" – Consiglio regionale Lazio

2. La documentazione disponibile appare idonea allo svolgimento del giudizio documentale di questa Sezione.

2.1 In generale, il rendiconto risulta correttamente redatto in conformità alle Linee guida adottate con il DPCM e quindi all'articolo 1, comma 9, D.L. n.174/2012. Più nel dettaglio, il rendiconto è stato approvato e trasmesso nei termini ed è firmato dal Presidente del Gruppo Consiliare. Sono inoltre presenti le attestazioni di veridicità e correttezza.

2.2. In particolare, risultano agli atti le autorizzazioni di spesa da parte del Presidente del Gruppo e l'attestazione della loro veridicità e correttezza, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del DPCM.

2.3. Il controllo documentale effettuato, in particolare sui c.d. documenti di primo grado (giustificativi), non ha restituito evidenze di irregolarità sotto il profilo della inerenza e veridicità delle poste. In particolare, relativamente agli importi delle spese di funzionamento e del Personale si evidenzia che hanno trovato puntuale riscontro nelle copie conformi agli originali dei mandati di pagamento emessi dal Consiglio Regionale del Lazio. Si ravvisa, in merito all'avvenuto doppio pagamento (punto 3 del FATTO), che, a seguito di istruttoria, è stata accertata l'avvenuta regolarizzazione contabile tramite recupero della somma, ferma restando la necessità di indicare l'entrata straordinaria da rimborso nel rendiconto 2022.

2.4. Alla luce delle osservazioni che precedono – precisato che il presente giudizio non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo (i quali potranno essere eventualmente valutati dalle competenti sedi) – il Collegio ritiene che il rendiconto presentato risulta nel complesso idoneo a conferire sufficiente rappresentazione dei fatti di gestione relativi al periodo considerato, in conformità ai principi generali della contabilità pubblica e ai parametri normativi specificati, al di là di altri tipi di sindacato esplicabili in diverse sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio

DICHIARA

la regolarità del rendiconto relativo all'esercizio 2021 del Gruppo consiliare "Partito Democratico" nei termini di cui in parte motiva;

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale e, per conoscenza, al Presidente della Regione Lazio.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2022.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Laura d'AMBROSIO

IL PRESIDENTE

Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 13 aprile 2022

IL FUNZIONARIO PREPOSTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO

Aurelio CRISTALLO